

DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (17G00095)

(GU n.130 del 7-6-2017)

Vigente al: 8-6-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attivita' dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell'area geografica europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per gli affari regionali con delega in materia di politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Vaccinazioni obbligatorie

1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-poliomielitica;
- b) anti-difterica;
- c) anti-tetanica;
- d) anti-epatite B;
- e) anti-pertosse;
- f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- g) anti-meningococcica B;
- h) anti-meningococcica C;
- i) anti-morbillo;
- l) anti-rosolia;
- m) anti-parotite;
- n) anti-varicella.

2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale,

comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e ai tutori e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

6. E', comunque, fatta salva l'adozione da parte dell'autorita' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 2

Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno scolastico 2017/2018, avviano altresì iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro duecentomila per l'anno 2017.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 1, comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo così acquisito e' riassegnato, per gli anni 2017 e 2018, a ciascuno degli stati di previsione del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i fini di cui al comma 2.

Art. 3

Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale

di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di eta' compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni indicate all'articolo 1, comma 1, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'eta', entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

Art. 4

Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative

1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti piu' di due alunni non vaccinati.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 4. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.

Art. 6

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

- a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
- c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a duecentomila euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 giugno 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Orlando, Ministro della giustizia

Costa, Ministro per gli affari
regionali con delega in materia di
politiche per la famiglia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Ministero della Salute

Il «decreto-legge prevenzione vaccinale» I nuovi obblighi vaccinali

Perché sono importanti i vaccini?

L'introduzione delle vaccinazioni è stato l'intervento di sanità pubblica più importante per l'umanità. Essa ha determinato:

- ↑ un abbattimento dei **tassi di morbosità' e di mortalità'** dovuti alle patologie prevenibili
- ↑ una **riduzione del tasso di ospedalizzazione e degli** eventuali esiti invalidanti dovuti alle patologie prevenibili

95%


La soglia di copertura vaccinale raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per raggiungere la **c.d. immunità di gregge** è pari al 95%. Se la quota di individui vaccinati all'interno di una popolazione raggiunge questo valore, si arresta la circolazione dell'agente patogeno. Il raggiungimento di tale soglia consente, quindi, di **tutelare anche i soggetti fragili che, a causa delle loro condizioni di salute, non possono essere vaccinati.**



Le attuali coperture vaccinali

La copertura media nazionale delle vaccinazioni è oggi* pericolosamente **sotto le soglie raccomandate dall'OMS.**

Per esempio:



Dall'inizio del 2017 sono stati segnalati **2851 casi di morbillo**, con un incremento di oltre il 500% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante la sotto-notifica.



Ministero della Salute

*dati coorte 2014 al 31/12/2016

Le cause della riduzione della copertura vaccinale

- ↑ **scarsa consapevolezza degli effetti benefici per la salute, individuale e collettiva, derivanti dalla somministrazione dei vaccini**
- ↑ **ridotta percezione dei rischi legati alle malattie infettive, proprio grazie al successo dei programmi vaccinali**
- ↑ **diffondersi di teorie del tutto prive di fondamento scientifico che mirano ad enfatizzare la gravità e la frequenza degli eventi avversi da vaccinazione (c.d. fake news)**
- ↑ **falsa correlazione tra i vaccini e l'insorgere di alcune patologie (ad esempio: l'autismo) e conseguente timore dei genitori di sottoporre i propri figli a vaccinazione**
- ↑ **diffondersi di movimenti di opposizione alle vaccinazioni per motivi ideologici o per altri interessi (c.d. no-vax)**



Le conseguenze della riduzione della copertura vaccinale

- ↑ aumento dei casi di malattie infettive in fasce di età diverse da quelle classiche e quadri clinici più gravi, con maggiore ricorso all'ospedalizzazione
- ↑ verificarsi di casi di infezione da virus della rosolia in donne in gravidanza con rischio di infezioni del feto (tra le possibili conseguenze: sindrome della rosolia congenita, parto pretermine, aborto spontaneo o terapeutico)
- ↑ ricomparsa di malattie infettive che erano sotto controllo, spesso accompagnata da ritardi nella diagnosi proprio per la difficoltà di riconoscere agevolmente quadri clinici raramente o mai incontrati nella pratica clinica
- ↑ aumento dei costi sanitari e sociali legati al diffondersi delle malattie, all'incremento dell'ospedalizzazione e degli eventuali esiti invalidanti



L'obbligo vaccinale ai fini dell'iscrizione scolastica

Sino al 1999 quattro vaccinazioni erano obbligatorie per essere ammessi a scuola:

- la vaccinazione anti-difterica
- la vaccinazione anti-tetanica
- la vaccinazione anti-poliomielitica
- la vaccinazione anti-epatite virale B

Il mancato rispetto dell'obbligo comportava, quindi, l'applicazione di sanzioni pecuniarie e il rifiuto dell'iscrizione a scuola.

Attraverso tali previsioni, in passato, sono stati ottenuti ottimi risultati in termini di controllo delle malattie.

Nel 1999, quando le strategie vaccinali adottate avevano consentito di raggiungere elevate coperture vaccinali, veniva meno l'obbligo vaccinale quale condizione per l'ammissione alla scuola dell'obbligo.



IL «DECRETO-LEGGE PREVENZIONE VACCINALE»

Il «decreto-legge prevenzione vaccinale»

LE PRINCIPALI NOVITA' IN SINTESI:

NUOVI VACCINI OBBLIGATORI

le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dodici

AMMISSIONE A SCUOLA

le dodici vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni)

SANZIONI

la violazione dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione di significative sanzioni pecuniarie



Vaccini obbligatori


Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni sono **obbligatorie e gratuite** – in base alle specifiche indicazioni del Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita – le seguenti vaccinazioni:

- la vaccinazione anti-poliomielitica
 - la vaccinazione anti-difterica
 - la vaccinazione anti-tetanica
 - la vaccinazione anti-epatite B
-
- la vaccinazione anti-pertosse
 - la vaccinazione anti-*Haemophilus Influenzae* tipo b
 - la vaccinazione anti-meningococcica B
 - la vaccinazione anti-meningococcica C
 - la vaccinazione anti-morbillo
 - la vaccinazione anti-rosolia
 - la vaccinazione anti-parotite
 - la vaccinazione anti-varicella



*vaccinazioni
già obbligatorie*

12



*vaccinazioni
obbligatorie di nuova
introduzione,
ma già presenti nel
Calendario vaccinale
vigente, come
«fortemente
raccomandate»*



Per effettuare le 12 vaccinazioni obbligatorie
NON saranno necessarie **12 diverse punture**

6 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la c.d. vaccinazione esavalente

i vaccini: anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-*Haemophilus Influenzae* tipo b

4 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la c.d. vaccinazione quadrivalente

i vaccini: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella

devono essere somministrati separatamente

i vaccini anti-meningococco B e anti-meningococco C



Le dodici vaccinazioni elencate devono essere **tutte obbligatoriamente** somministrate **ai nati dal 2017**

Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000

i nati dal 2001 al 2004...

devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007

i nati dal 2005 al 2011...



***i nati dal 2012 al
2016...***

devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b e l'anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

i nati dal 2017...

devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, l'anti-meningococcica C, l'anti-meningococcica B e l'anti-varicella, previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

I genitori potranno recarsi alla ASL per ricevere informazioni sulle modalità e i tempi di vaccinazione dei propri figli



Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite

↑
per i nati nei periodi indicati sopra (dal 2001 al 2004; dal 2005 al 2011; dal 2012 al 2016; dal 2017 in poi) sono gratuite tutte le vaccinazioni che gli stessi sono obbligati ad effettuare, in relazione al Calendario vaccinale di riferimento (*ad esempio: per i nati dal 2012 al 2016 sono gratuite le vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014*)

↑
le vaccinazioni sono gratuite anche quando è necessario «recuperare» somministrazioni che non sono state effettuate «in tempo» (*ad esempio: il nato nel 2015 che non abbia effettuato l'anti-morbillo tra il 13esimo e il 15esimo mese di vita potrà vaccinarsi gratuitamente in qualsiasi momento*)



sono esonerati dall'obbligo di vaccinazione....

- ↑ i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia
- ↑ i soggetti che si trovano in **specifiche condizioni cliniche documentate**, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta

il vaccino è posticipato....

- ↑ quando i soggetti si trovano in **specifiche condizioni cliniche documentate**, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre



...gli adempimenti per l'iscrizione a scuola...

I DIRIGENTI SCOLASTICI E I RESPONSABILI DEI SERVIZI EDUCATIVI HANNO L'OBBLIGO DI RICHIEDERE, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, ALTERNATIVAMENTE:

- ↑ idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
- ↑ idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino
- ↑ idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale
- ↑ copia della prenotazione dell'appuntamento presso la azienda sanitaria locale

Il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione. In tal modo ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno

La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico



...se non sei vaccinato...

nel caso in cui il genitore/tutore non presenti alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, i bambini

DA 0-6 ANNI

non possono accedere agli asili nido
e alle scuole dell'infanzia

DA 6 A 16 ANNI

possono accedere a scuola

in entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni

L'ASL contatta i genitori/tutori per un appuntamento e un eventuale colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte

se i genitori/tutori non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino,

L'ASL contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo

...la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta che...

I GENITORI E I TUTORI

si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse)

non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE COMPETENTE

deve segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei genitori. A seguito della segnalazione, sarà il magistrato a valutare se sussistono i presupposti per l'eventuale apertura di un procedimento



...la formazione delle classi

I minori *non vaccinabili* (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente

I dirigenti scolastici comunicano all'ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, *le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati*



Anno scolastico 2017/2018

Per l'anno scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto.

entro il 10 settembre 2017

per l'avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione

per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione

coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL

entro il 10 marzo 2018

nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione



Come faccio a sapere che...

Il Ministero della salute fornirà prime indicazioni operative per l'immediata applicazione dei nuovi obblighi vaccinali attraverso una **circolare esplicativa**

Il Ministero della salute promuoverà **apposite campagne di comunicazione e informazione istituzionale** per illustrare e favorire la conoscenza delle nuove disposizioni

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

INIZIATIVE DI FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE

Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvieranno, per l'anno scolastico 2017-2018, **iniziative di formazione del personale docente e iniziative di educazione** degli alunni e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

